

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

I TRIMESTRE 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 633/2023/R/com)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	5
2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	5
3 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento	7
Parte seconda: aggiornamento I trimestre 2024	11
4 Aggiornamento dal 1° gennaio 2024 per il settore elettrico e per il settore gas	11
Parte terza: <i>bonus</i> sociali	13
5 Modalità di aggiornamento dei <i>bonus</i> sociali	13
6 Disposizioni della legge di Bilancio 2024	13
7 <i>Bonus</i> sociali per l'anno 2024 e contributo straordinario per il primo trimestre 2024	14
Parte quarta: altre disposizioni	15
8 Disposizioni alla Cassa	15
9 Erogazioni alla società Sogin	16

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 633/2023/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 gennaio 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Nel settore elettrico, in previsione di una ulteriore riduzione del PUN nel 2024 rispetto al 2023, gli oneri in capo al conto *A_{SOS}* sono previsti in aumento e quelli in capo ai conti alimentati dalla componente tariffaria *A_{RIM}* in diminuzione. La situazione finanziaria dei conti, tuttavia, risente ancora in parte delle conseguenze del contesto di PUN elevati degli anni precedenti.
- 1.3 La deliberazione 633/2023/R/com ha disposto, coerentemente alla situazione dei conti di gestione, alcuni adeguamenti degli elementi delle componenti tariffarie *A_{SOS}* e *A_{RIM}*, tenendo conto altresì di altri elementi di contesto, quali i volumi di servizio previsti per l'anno 2024.
- 1.4 Nel 2024 è anche l'anno di entrata in vigore del nuovo regime di agevolazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette "energivore"), come stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 131/23², e regolato dalla deliberazione 619/2023/R/eel³.
- 1.5 Nel settore gas, le componenti RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T fino al 31 dicembre 2023 sono rimaste pari a zero, in ottemperanza a precise disposizioni legislative, che hanno anche messo a disposizione le risorse finanziarie necessarie per coprire gli oneri in capo ai conti alimentati dalle medesime componenti.
- 1.6 Per il 2024 dette disposizioni legislative non sono state rinnovate, e pertanto la deliberazione 633/2023/R/com ha disposto la riattivazione delle componenti RE/RET e UG3/UG3T a partire dal 1 gennaio 2024.
- 1.7 La deliberazione 633/2023/R/com ha altresì disposto un adeguamento al rialzo delle componenti di natura perequativa del settore elettrico (UC3 e UC6) e del settore gas (UG1).
- 1.8 In merito ai *bonus* elettrico⁴ e al *bonus* gas⁵ (di seguito, anche: *bonus* sociali), la legge di Bilancio 2024⁶ ha previsto per il I trimestre 2024 un contributo straordinario ai

¹ La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 633/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/633-23>.

² Il decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

³ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/619-23>.

⁴ La compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico.

⁵ La compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.

⁶ La legge 30 dicembre 2023, n. 213.

clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico con le medesime modalità stabilite per il IV trimestre 2023 dal decreto-legge 34/23⁷ (*cf*r deliberazione 429/2023/R/com⁸).

- 1.9 Al momento dell'approvazione della deliberazione 633/2023/R/com, la legge di Bilancio 2024 era ancora allo stato di disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica ma ancora all'esame, in seconda lettura, della Camera dei deputati.
- 1.10 La disposizione per il *bonus* elettrico è stata poi definitivamente approvata, come riportato nel testo della legge, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.
- 1.11 Non sono state adottate altre misure legislative di rafforzamento dei *bonus* sociali.
- 1.12 Con la deliberazione 633/2023/R/com, pertanto, l'Autorità ha disposto l'aggiornamento del *bonus* elettrico e del *bonus* gas per l'anno 2024 con le modalità "ordinarie" previste dalla deliberazione 622/2023/R/com⁹, che ha introdotto alcune novità in merito all'aggiornamento dei *bonus* sociali. Con la medesima deliberazione è stato definito anche, per il *bonus* elettrico, il contributo straordinario per il I trimestre 2024, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024.
- 1.13 Si evidenzia che per l'anno 2024 non sono state rinnovate le disposizioni legislative che fino al 31 dicembre 2023 prevedevano un allargamento della platea dei beneficiari dei *bonus* sociali.
- 1.14 Altre disposizioni della deliberazione 633/2023/R/com sono illustrate nella Parte quarta di questa relazione tecnica.

⁷ Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

⁸ La deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 429/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/429-23>.

⁹ La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 622/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/622-23>.

Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 2.1 La Cassa¹⁰ e il GSE¹¹ con la comunicazione congiunta 12 dicembre 2023¹² hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2024.
- 2.2 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa presenta profili di grande criticità negli ultimi mesi dell'anno 2024, soprattutto in relazione al settore gas.

Situazione settore elettrico

- 2.3 Come ormai usuale, le previsioni di Cassa e del GSE prendono a riferimento scenari alternativi, basati sulle ipotesi di andamento del PUN nel periodo di riferimento (fino al 31 dicembre 2024).
- 2.4 Ai fini dell'aggiornamento degli oneri generali per il I trimestre 2024, si è preso a riferimento lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2024, con una stima di PUN medio per il 2023 pari a 122,9 euro/MWh e per il 2024 pari a 97,5 euro/MWh.
- 2.5 Gli oneri previsti per l'anno 2024 a carico del conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI¹³, alimentato dalla componente A_{SOS} (di seguito: conto A_{SOS}), in conseguenza della riduzione del PUN, risultano aumentati, rispetto alle previsioni del precedente trimestre, di circa il +10%.
- 2.6 L'aliquota attuale della componente A_{SOS} risulta sottodimensionata rispetto agli oneri previsti.
- 2.7 Il conto A_{SOS} conserva, tuttavia, una buona liquidità (anche se in gran parte ceduta in credito ad altri conti), che è prevista ridursi gradualmente, ma non totalmente nel corso dell'anno 2024.
- 2.8 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto A_{SOS} per gli anni 2023 e 2024, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE, sulla base dello scenario di cui al precedente punto 2.4.
- 2.9 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE. I dati relativi al 2023 sono preconsuntivi e contengono dati in parte ancora stimati e pertanto potenzialmente suscettibili di ulteriori variazioni, mentre quelli relativi al 2024 sono una prima stima.

¹⁰ La Cassa per i servizi energetici e ambientali.

¹¹ Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

¹² La comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. GSE/P20230054540 del 12 dicembre 2023 (prot. Autorità 80620 del 22 dicembre 2023).

¹³ Il "Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)", approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/618-23>.

- 2.10 Con la deliberazione 619/2023/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative di attuazione del meccanismo delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia elettrica (anche dette imprese energivore), derivanti dalle disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge 131/23.
- 2.11 In relazione agli oneri, in capo al conto A_{SOS} , relativi alle agevolazioni del nuovo regime delle imprese a forte consumo di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 3 del decreto 131/23, regolate dalla deliberazione 619/2023/R/eel, al momento dell’approvazione della deliberazione 633/2023/R/com non era ancora possibile avere stime di impatto economico e finanziario, essendo a brevissima distanza dalla chiusura del portale di raccolta delle dichiarazioni istituito presso Cassa¹⁴.
- 2.12 Al contrario rispetto alla situazione del conto A_{SOS} , alcuni conti alimentati dalla componente A_{RIM} , e, in particolare,
- il conto di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI, alimentato dall’elemento A_{4RIM} della componente tariffaria A_{RIM} (di seguito: conto A4), per il regime tariffario speciale alla società RFI;
 - il conto di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI, alimentato dall’elemento A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} (di seguito: conto AS), per il *bonus* sociale elettrico
- vedono gli oneri di competenza ridursi rispetto al 2022 per effetto della riduzione dei prezzi di mercato, con valori comunque ancora elevati rispetto a quelli precedenti la crisi dei prezzi iniziata nel 2021.
- 2.13 Inoltre, i conti A4 e AS sono caratterizzati da squilibri finanziari derivanti dall’aumento degli oneri di competenza degli anni precedenti al 2024, per effetto dei valori del PUN registrati nei medesimi anni.
- 2.14 Risultano squilibri finanziari anche in relazione al:
- conto di cui al comma 10.1 del TIPPI, lettera f), alimentato prevalentemente dalla componente tariffaria di natura perequativa UC3;
 - conto di cui al comma 10.1 del TIPPI, lettera e), alimentato prevalentemente dalla componente tariffaria di natura perequativa UC6.
- 2.15 Risultano, invece, liquidità finanziarie in *surplus* rispetto agli oneri in capo:
- al conto di cui al comma 10.1, lettera d), del TIPPI, alimentato dall’elemento A_{5RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;
 - al conto di cui al comma 10.1, lettera g), del TIPPI, alimentato dall’elemento A_{uc4RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .

Situazione settore gas

- 2.16 Come più volte evidenziato, le partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, oltre alle difficoltà registrate da alcuni conti di cui alla RTTG¹⁵ per effetto delle forti tensioni sui prezzi del gas nel corso del 2022, hanno determinato un

¹⁴ Il numero totale di imprese che hanno fatto richiesta di iscrizione al Portale presso Cassa risulta essere pari a 3.877. Allo stato, le imprese che hanno superato i controlli sono in totale 2.917, di cui 2.136 imprese con Classe di riferimento A_{SOS1} , 477 con Classe di riferimento A_{SOS2} e 304 Classe di riferimento A_{SOS3} .

¹⁵ La “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/139-23>.

deficit significativo, di fatto finanziato dai conti degli altri due settori (elettrico e, in minima misura, idrico).

- 2.17 Con la deliberazione 169/2023/R/gas¹⁶, l'Autorità ha determinato il valore del corrispettivo CRV^{OS} , per il successivo periodo di applicazione 1 ottobre 2023 – 31 marzo, tenendo anche conto della graduale copertura, in un orizzonte triennale, dello squilibrio ad oggi stimabile nelle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima istanza, tenendo conto dei proventi relativi ai volumi già consegnati agli utenti e dei prezzi *forward* del gas naturale nel prossimo periodo invernale per i residui volumi.
- 2.18 Tale disposizione si affianca ai provvedimenti già presi nel corso del 2022 e 2023 di adeguamento al rialzo di alcune componenti aggiuntive del servizio di trasporto (la stessa CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST}), al fine di sanare il deficit dei conti alimentati dalle medesime componenti.
- 2.19 La legge di Bilancio 2023¹⁷ ha messo a disposizione:
- 350 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio (*cf*r articolo 1, comma 26);
 - 452 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie (*cf*r articolo 1, comma 27).
- 2.20 Dette risorse, che sono già state versate alla Cassa, unite ai gettiti delle componenti CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} non risultano tuttavia sufficienti a sanare il deficit dei conti di gestione dedicati allo stoccaggio gas.
- 2.21 Si registrano inoltre importanti squilibri finanziari in relazione al conto di cui al comma 74.1, lettera c), della RTDG¹⁸, alimentato dalla componente di natura perequativa UG1.

3 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento

Settore elettrico

- 3.1 Con la deliberazione 618/2023/R/com, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del TIT 2020 – 2023 per la parte relativa alle prestazioni patrimoniali imposte e ai regimi tariffari speciali (TIPPI).
- 3.2 La medesima deliberazione 618/2023/R/com ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione dell'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} a partire dal 1 gennaio 2024. Tale elemento, peraltro, era già stato posto pari a zero a partire dal I trimestre 2020.

¹⁶ La deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2022, 169/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/169-23>.

¹⁷ La legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

¹⁸ La Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/737-22>.

- 3.3 Con le deliberazioni 631/2023/R/eel¹⁹ e 632/2023/R/eel²⁰ l’Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l’anno 2024.
- 3.4 Tali corrispettivi sono stati aggiornati, tra l’altro, sulla base dei volumi di servizio attesi per l’anno 2024.
- 3.5 Il comma 3.9 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
- aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - un’aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo.
- 3.6 Il comma 3.10 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti.
- 3.7 Con la comunicazione 12 dicembre 2023 il GSE ha anche aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall’articolo 23 del decreto-legge 91/14²¹ per gli anni 2015- 2024.

Settore gas

- 3.8 Con la deliberazione 297/2023/R/com²² l’Autorità ha rideterminato il valore della componente tariffaria RET fissandolo pari a 1,1768 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2024.
- 3.9 Con la deliberazione 541/2022/R/gas²³, l’Autorità ha approvato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 541/21²⁴.
- 3.10 Con le deliberazioni 96/2020/R/eel²⁵ e 548/2020/R/com²⁶, l’Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, disponendo un meccanismo di

¹⁹ La deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 631/2023/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/631-23>.

²⁰ La deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 632/2023/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/632-23>.

²¹ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14.

²² La deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2023, 297/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/297-23>.

²³ La deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/541-22>.

²⁴ Il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021.

²⁵ La deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/20/096-20>.

²⁶ La deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 202, 548/2020/R//com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/20/548-20>.

restituzione della parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE ai produttori termoelettrici.

- 3.11 La quota parte degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE coperta dal gettito delle componenti RE e RET nel 2024 risulta pari al 42,09% del totale degli oneri coperti dal medesimo gettito.
- 3.12 Ai sensi di quanto previsto con la delibera 548/2020/R/com, gli oneri in capo al conto di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG (di seguito: conto RE/RET) a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici sono coperti dal gettito di una quota parte dell'elemento A_{uc7RIM} ($\Delta UC7$) della componente tariffaria A_{RIM} .
- 3.13 Detta previsione non è stata di fatto applicata nell'anno 2021, in quanto con la deliberazione 278/2021/R/com²⁷ l'Autorità ha annullato l'elemento A_{uc7RIM} , che è rimasto pari a zero anche nell'ultimo trimestre 2021.
- 3.14 Gli oneri in capo al conto RE/RET in relazione al meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici per il secondo semestre 2021 risultano pari a 86,85 milioni di euro;
- 3.15 Gli oneri in capo al conto RE/RET in relazione al meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici per gli anni 2022 e 2023 risultano invece pari a zero, in quanto in tali anni le componenti RE/RET sono state annullate per tutti gli utenti delle reti di distribuzione e di trasporto del gas.
- 3.16 Con la deliberazione il corrispettivo 297/2023/R/com, l'Autorità aveva previsto un adeguamento in diminuzione della componente CRV^{ST} , ponendola pari, a valere dal 1 gennaio 2024, a 3,5000 centesimi di euro/smc.
- 3.17 In conseguenza di quanto previsto dalla deliberazione 405/2023/R/gas²⁸, con la deliberazione 429/2023/R/com, l'Autorità ha disposto di ridefinire il valore del corrispettivo CRV^{ST} fissandolo pari a 4,8000 centesimi di euro/Smc a decorrere dal 1 aprile 2024.
- 3.18 Con la deliberazione 297/2023/R/com l'Autorità ha altresì rideterminato il valore del corrispettivo CRV^{BL} fissandolo pari a 1,0000 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2024.
- 3.19 Il TIVG²⁹ definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall'1 gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas³⁰, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza.
- 3.20 L'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:

²⁷ La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/278-21>.

²⁸ La deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2023, 405/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/405-23>.

²⁹ il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/378-23>.

³⁰ La deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/102-23>.

- al comma 9.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 3;
 - al comma 9.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t -esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^A , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .
- 3.21 L’Autorità ha disciplinato, con riferimento ai servizi di ultima istanza, i meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità (di seguito: meccanismi di reintegrazione), sostenuti nell’ambito del servizio:
- di Fornitura di Ultima Istanza, FUI , di cui all’articolo 31 $quinquies$ del TIVG;
 - di Fornitura del Servizio di *Default* su rete di distribuzione, FD_D , di cui all’articolo 37 del TIVG;
 - di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nel Servizio di *Default* su rete di trasporto di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas³¹, per il meccanismo applicabile al fornitore transitorio del sistema di trasporto ove presente, o alla deliberazione 249/2012/R/gas³², per il meccanismo applicabile all’impresa maggiore di trasporto qualora abbia erogato detto servizio;
 - un meccanismo a copertura degli oneri connessi all’intervento di interruzione sostenuti dalle imprese distributrici, di cui al TIMG³³.
- 3.22 L’Autorità ha inoltre stabilito che i relativi saldi siano coperti, per:
- a) i meccanismi disciplinati dal TIVG, dall’elemento $UG3_{UI}$ della componente $UG3$ della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 42.3 lettera h) della RTDG (di seguito componente $UG3$);
 - b) i meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nel Servizio di *Default* su rete di trasporto disciplinato dalle deliberazioni 249/2012/R/gas e 363/2012/R/gas, dall’elemento $UG3_{FT}$ della componente $UG3$ e dalla componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di trasporto $UG3_T$, di cui al comma 41.1, lettera d), della RTTG;
 - c) il meccanismo a copertura degli oneri connessi all’intervento di interruzione, dall’elemento $UG3_{INT}$ della componente $UG3$.
- 3.23 Con le comunicazioni 22 dicembre 2023³⁴ sono state acquisite informazioni circa gli oneri oggetto di reintegrazione nel corso del 2023 e le relative previsioni per il 2024.
- 3.24 Sulla base delle informazioni acquisite e di ipotesi prudenziali circa l’evoluzione del fabbisogno la cui copertura dovrà essere garantita nel corso del 2024, i livelli della componente $UG3_T$ e degli elementi $UG3_{FT}$, $UG3_{UI}$ e $UG3_{INT}$, attualmente nulli, risultano inadeguati.

³¹ La deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/12/363-12>.

³² La deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/12/249-12-1>

³³ Il “Testo Integrato Morosità Gas” approvato con la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/11/099-11arg>.

³⁴ Le comunicazioni della Cassa 5 dicembre 2023 e 12 dicembre 2023 (prot. Autorità, rispettivamente, 80807 e 80080 del 22 dicembre 2023).

Parte seconda: aggiornamento I trimestre 2024

4 Aggiornamento dal 1° gennaio 2024 per il settore elettrico e per il settore gas

Settore elettrico

- 4.1 Con la deliberazione 633/2023/R/com, l’Autorità ha, pertanto:
- adeguato al rialzo gli elementi A_{4RIM} e A_{5RIM} della componente tariffari A_{RIM} e delle componenti perequative UC3 e UC6;
 - adeguato in riduzione gli elementi A_{5RIM} e A_{uc4RIM} della componente tariffari A_{RIM} ;
 - adeguato tutte le aliquote degli elementi delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per tener conto dei volumi di servizio attesi per l’anno 2024, come definiti ai fini degli aggiornamenti tariffari previsti dalle deliberazioni 631/2023/R/eel e 632/2023/R/eel.
- 4.2 Ai fini degli aggiornamenti di cui al precedente punto 4.1, in relazione agli utenti non domestici, l’Autorità ha altresì tenuto conto:
- dell’aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni dei benefici economici derivanti dall’articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2024;
 - delle classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel;
 - del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 631/2023/R/eel e 632/2023/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6, come aggiornate dalla medesima deliberazione 633/2023/R/com.
- 4.3 Tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico sono stati confermati.
- 4.4 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{SOS} a partire dal 1 gennaio 2024 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 4.5 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{RIM} a partire dal 1 gennaio 2024.

Settore gas

- 4.6 Con la deliberazione 633/2023/R/com, l’Autorità ha, pertanto:
- adeguato in aumento l’aliquota della componente tariffaria UG1;
 - dato seguito a quanto previsto dal comma 5.1 della deliberazione 297/2023/R/com, fissando, a decorrere dal 1 gennaio 2024, il valore della componente RET pari a 1,1768 centesimi di euro/smc, e aggiornare conseguentemente la componente tariffaria RE;
 - in relazione a quanto previsto al precedente punto, tenuto conto delle classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell’Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas;
 - definito la quota delle componenti RE e RET corrispondenti all’elemento RE_{TEE} valida a decorrere dal 1 gennaio 2024 pari al 42,09% dell’aliquota totale delle medesime componenti;

- adeguato gli elementi $UG3_{FT}$, $UG3_{UI}$ e $UG3_{INT}$ della componente $UG3$ e la componente $UG3_T$, sulla base delle evidenze acquisite in tema di oneri da reintegrare nell'ambito dei suddetti meccanismi, valorizzandole prudenzialmente in aumento a decorrere dal 1 gennaio 2024, tenendo conto delle previsioni di fabbisogno la cui copertura dovrà essere garantita nel corso del 2024;
 - dato seguito a quanto previsto dal comma 5.2 della deliberazione 297/2023/R/com, fissando, a decorrere dal 1 gennaio 2024, il valore della componente CRV^{BL} pari a 1,0000 centesimi di euro/smc;
 - dato seguito a quanto previsto dal comma 5.3 della deliberazione 297/2023/R/com, fissando, a decorrere dal 1 gennaio 2024, il valore della componente CRV^{ST} pari a 3,5000 centesimi di euro/smc.
- 4.7 Sono stati confermati tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.
- 4.8 Con riferimento alla componente QT_t , di cui all'articolo 9, del TIVG, con la deliberazione 633/2023/R/com l'Autorità ha pubblicato tale valore comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , come modificate dal medesimo provvedimento, aggiornando la Tabella 3 del TIVG.

Parte terza: *bonus* sociali

5 Modalità di aggiornamento dei *bonus* sociali

- 5.1 Con la deliberazione 622/2023/R/com, l’Autorità ha modificato le modalità di aggiornamento e quantificazione dei *bonus* sociali disciplinate dagli Allegati A e D alla deliberazione 63/2021/R/com³⁵, prevedendo in particolare:
- al fine di migliorare stabilità e prevedibilità della compensazione, di effettuare il calcolo della compensazione una volta all’anno sulla base della migliore stima disponibile per la spesa attesa nei quattro trimestri successivi, determinata con gli stessi criteri utilizzati nel Portale Offerte e nelle schede di confrontabilità per il calcolo della spesa media annua;
 - al contempo, di modulare su base trimestrale l’erogazione dei *bonus* sociali gas relativi anche ad uso riscaldamento, al fine di favorire una maggiore coerenza tra la spesa effettiva sostenuta dai clienti beneficiari e la relativa compensazione;
 - relativamente alla determinazione dei *bonus* gas, di tenere conto che la previsione di spesa annua varia in funzione dell’ambito tariffario considerato e che quindi è opportuno calcolare l’ammontare delle compensazioni anche in considerazione della distribuzione percentuale media dei beneficiari tra gli ambiti tariffari³⁶;
 - di completare il percorso di rideterminazione dei profili di consumo sottostanti il *bonus* elettrico per disagio economico e rinviare il completamento dell’analogo percorso per il *bonus* gas limitandosi, per il 2024, a ridurre al valore limite di 1400 Sm³/anno ai quattro profili di riferimento per i quali nel 2023 erano ancora associati consumi superiori a tale soglia.

6 Disposizioni della legge di Bilancio 2024

- 6.1 L’articolo 1, comma 14, della Legge di Bilancio 2024, prevede che *“È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.”*
- 6.2 Con la deliberazione 429/2023/R/com l’Autorità aveva provveduto a definire l’entità del contributo straordinario di cui all’articolo 3 del decreto-legge 34/23, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 131/23, applicando valori di contributo straordinario crescenti in proporzione alla dimensione del nucleo familiare, non differenziati nei diversi mesi del trimestre e dimensionati in modo tale da rispettare il vincolo di spesa fissato per legge.

³⁵ La deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/063-21>.

³⁶ Si veda in proposito la “Distribuzione dei bonus elettrici e gas per disagio economico a livello regionale” riferita al 2022 e pubblicata da ARERA sul proprio sito internet (<https://www.arera.it/dati-e-statistiche/dettaglio/it/dati/cons-3>)

7 **Bonus sociali per l'anno 2024 e contributo straordinario per il primo trimestre 2024**

- 7.1 Con la deliberazione 633/2023/R/com, l'Autorità ha pertanto:
- quantificato i *bonus* sociali 2024 sulla base delle modalità di calcolo indicate dalla deliberazione 63/2021/R/com così come modificata e integrata dalla deliberazione 622/2023/R/com;
 - definito il contributo straordinario trimestrale, applicando le medesime modalità già adottate con la deliberazione 429/2023/R/com riferita al quarto trimestre 2023, sulla base delle migliori previsioni oggi disponibili in merito alla dimensione della platea di beneficiari nei primi tre mesi del 2024 e in modo tale da rispettare il vincolo di spesa fissato dalla legge di Bilancio 2024, pari a 200 milioni di euro.
- 7.2 Con riferimento ai bonus sociali per il 2024 è opportuno evidenziare che, diversamente da quanto avvenuto negli anni 2022 e 2023, le disposizioni normative (e, conseguentemente, l'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 622/2023/R/com) prevedono che dall'1 gennaio 2024 l'attivazione e il rinnovo di nuovi bonus sociali per disagio economico possa avvenire solo in favore di nuclei familiari con attestazione ISEE 2024 non superiore a 9.530 €, oltre che di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE 2024 non superiore a 20.000 €. Ai nuclei familiari con un'attestazione ISEE relativa al 2023 superiore a 9.530 € ma che li ha collocati nella classe d) definita all'articolo 2, comma 1, alla deliberazione 188/2022/R/com (come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com) continuano a venire riconosciuti bonus, per la durata stabilita dell'agevolazione, nella misura stabilita dalla Tabella 15-bis e dalla Tabella 16-bis allegate al comunicato agli operatori pubblicato in data 10 gennaio 2024³⁷.

³⁷ <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/bonus-sociali-componenti-compensative-applicabili-nel-2024-ai-clienti-beneficiari-di-bonus-sociale-con-isee-9530-eur>

Parte quarta: altre disposizioni

8 Disposizioni alla Cassa

- 8.1 Con la deliberazione 633/2023/R/com, l’Autorità ha dato disposizioni alla Cassa per il trasferimento dal conto UC7 al conto RE/RET di 86,85 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici per il secondo semestre 2021.
- 8.2 L’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 199/21³⁸ prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica, è destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020D.Lgs. 09/06/2020, n. 47, Art. 23. - Messa all'asta delle quote è definita la quota annualmente utilizzabile per le finalità di cui al periodo precedente”*.
- 8.3 Con il decreto 9 agosto 2023³⁹ è stata definita la ripartizione dei proventi delle aste CO2 di competenza 2021, tra cui 700.000.000,00 già versati dall’apposito conto aperto presso la Tesoreria dello Stato alla Cassa, per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130/21 e *“22.709.993,20 assegnati al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che li riversa alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali, per le finalità di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 secondo gli indirizzi impartiti da ARERA”* (cfr articolo 1, comma 1, lettera b), punto 6, del decreto 9 agosto 2023).
- 8.4 Con la deliberazione 633/2023/R/com, l’Autorità ha, pertanto, dato disposizioni in merito alla destinazione dei proventi delle aste CO2 di competenza 2021 di cui articolo 1, comma 1, lettera b), punto 6, del decreto 9 agosto 2023, da destinare al conto Asos.
- 8.5 L’articolo 1, comma 24, della legge di Bilancio 2023 prevede che *“E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale”*.

³⁸ Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

³⁹ Il decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 agosto 2023.

- 8.6 Con le comunicazioni 20 giugno 2023⁴⁰ e 26 ottobre 2023⁴¹, in attuazione a quanto previsto dalla suddetta prescrizione normativa, l’Autorità ha fornito le informazioni (aggiornate, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 30 settembre 2023) in merito agli oneri per il servizio *default* su rete trasporto e per i servizi di ultima istanza su reti di distribuzione, dalle quali si deduce che al 30 settembre 2023 le risorse previste dall’articolo 1, comma 24, della Legge di Bilancio 2023 risultano largamente inferiori ai fabbisogni del solo anno termico 2021-22 come accertabili al 30 settembre 2023.
- 8.7 Le risorse di cui all’articolo 1, comma 24, della Legge di Bilancio 2023 sono state versate alla Cassa in data 21 novembre 2023. Tali risorse devono pertanto essere destinate a copertura degli oneri per il servizio *default* su rete trasporto e per i servizi di ultima istanza su reti di distribuzione dell’anno termico 2021-22.
- 8.8 Come evidenziato nelle comunicazioni di cui ai precedenti alinea, gli oneri in capo al conto di cui all’articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas, relativi al *default* trasporto, risultano molto superiori a quelle in relazione ai servizi di ultima istanza su reti di distribuzione.
- 8.9 Con la deliberazione 633/2023/R/com, l’Autorità ha, pertanto, dato disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei fondi stanziati da parte del Bilancio dello Stato previsti dall’articolo 1, comma 24, della legge di Bilancio 2023, da destinare al Conto oneri per il servizio di *default* trasporto.
- 8.10 Infine, con la medesima deliberazione 633/2023/R/com, l’Autorità ha altresì impartito disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei fondi stanziati da parte del Bilancio dello Stato previsti dall’articolo 1, comma 14, della legge di Bilancio 2024, da destinare al conto AS.

9 Erogazioni alla società Sogin

- 9.1 Come in ogni trimestre, con la deliberazione 633/2023/R/com è stato dato mandato alla Cassa di procedere ad erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2⁴², alla Sogin⁴³, sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT).
- 9.2 Il riconoscimento effettivo dei costi sostenuti in ciascun anno da parte di Sogin e posti in capo al conto A2 avviene a consuntivo; tuttavia, risulta necessario mantenere presso la Sogin, in quanto operatore nucleare, un adeguato livello di liquidità, ai sensi della normativa nazionale che ha recepito le direttive Euratom in materia di esercenti nucleari.
- 9.3 In particolare, l’articolo 58.bis, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 230/95⁴⁴, con cui sono state recepite direttive Euratom, prevede che il titolare delle autorizzazioni all’esercizio di impianti nucleari deve *“prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze*

⁴⁰ la comunicazione dell’Autorità prot. 42060 del 20 giugno 2023.

⁴¹ la comunicazione dell’Autorità prot. 67100 del 26 ottobre 2023.

⁴² È il conto di cui al comma 10.1, lettera a), del TIPPI.

⁴³ La società Sogin S.p.A.

⁴⁴ Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom.

adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare”.

- 9.4 Il quadro regolatorio dell’Autorità prevede pertanto un meccanismo di acconto/conguaglio (il comma 8.7 e successivi del TIDECN⁴⁵ disciplinano tra l’altro gli “acconti nucleari”) applicabile ai costi sostenuti da Sogin per le attività di *decommissioning* e del DN-PT. Le erogazioni in acconto, salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione 93/2021/R/eel⁴⁶, riguardano anche le attività in corso per l’individuazione del sito e la successiva realizzazione del DN-PT. Le erogazioni in acconto, sia per l’attività di *decommissioning* che per il DN-PT, sono quindi dimensionate sulla base del piano finanziario aggiornato, reso disponibile trimestralmente da Sogin, ai sensi del TIDECN.

⁴⁵ Il “Testo Integrato- Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di decommissioning – TIDECN”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel www.arera.it/it/docs/21/348-21.htm.

⁴⁶ La deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2021, 93/2021/R/eel, www.arera.it/it/docs/21/093-21.htm.